



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2710

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta
alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo dello Stato del Qatar

N. 393 – 29 giugno 2016



CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2710

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta
alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo dello Stato del Qatar

N. 393 – 29 giugno 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2710
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	sì; riferita al testo presentato alla Camera
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	in sede referente

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti del Memorandum che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
	A decorrere dal 2014
Art. 3 disegno di legge di ratifica	Euro 59.230 annui

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 1: dispone che le due Parti collaborino reciprocamente, attraverso scambio di informazioni ed assistenza, nella lotta alla criminalità in relazione ad alcune fattispecie di reato, elencate dalla norma, tra cui i reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose.	La <u>relazione tecnica</u> quantifica gli oneri esclusivamente con riferimento allo scambio di informazioni e di assistenza nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose, affermando che per le altre fattispecie di reato l'attività di cooperazione in questione può essere gestita in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) operativo in base alla legislazione vigente. Pertanto, con riferimento allo scambio di informazioni e di assistenza nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, la RT quantifica oneri annui complessivi di euro 3.485,68 , così ripartiti: - Costo di due funzionari del Qatar in Italia per 4 giorni: € 898,00 , così determinati: <ul style="list-style-type: none">• vitto: (€ 32,00 x 2 gg. x 2 unità+ cena arrivo 25,00 x 2 unità): € 178,00;• alloggio (€ 120,00 x 3 notti x 2 unità): €

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	720,00; - Costo delegazione italiana in Qatar (due unità di personale, una con qualifica dirigenziale e una con qualifica direttiva) per 4 giorni: € 2.587,68 , così determinati: <ul style="list-style-type: none"> • diaria giornaliera¹ direttivo ridotta a un quarto: (€ 33,948 x 4 gg.): € 135,79; • diaria giornaliera² dirigente ridotta a un quarto: (€ 35,474 x 4 gg.): € 141,89; • biglietti aerei A/R: € 2.200,00; • maggiorazione 5% biglietti aerei: € 110,00.
<p>Articolo 2: prevede che le due Parti rafforzino la cooperazione e si scambino assistenza reciproca per quanto attiene la ricerca ed all'arresto dei latitanti e delle persone accusate o perseguite ai fini dell'esecuzione, nei loro confronti, di condanne emanate dai tribunali.</p>	<p>La relazione tecnica quantifica gli oneri sulla base dell'ipotesi di una missione annua operativa della durata di 7 giorni per due operatori con qualifica di direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di polizia, per un onere complessivo di euro 5.298,54 quantificato come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diaria giornaliera³ (€ 110,61 x 7gg. x 2 unità): € 1.548,54; - biglietto aereo A/R: € 2.200,00; - maggiorazione 5% biglietto aereo: € 110,00; - albergo (€ 120,00 x 6 notti x 2 unità): € 1.440,00. <p>La RT precisa che non è previsto l'invio in Italia di personale dal Qatar, pertanto lo scambio di esperienze avverrà solo in Qatar. Per tale motivazione la RT non applica la prassi internazionale secondo cui il Paese ospitante paga albergo e vitto mentre il Paese invitante paga il viaggio.</p>
<p>Articolo 3: prevede che le due Parti procedono allo scambio reciproco di informazioni importanti</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'esecuzione dello scambio reciproco di informazioni in</p>

¹ La relazione tecnica, in merito alle modalità di calcolo della diaria giornaliera., precisa che al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) – gruppo IV. La relazione evidenzia, inoltre, che non viene specificato il grado o la qualifica (quale colonnello o vice questore aggiunto) in quanto ininfluenti ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza. Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Ai fini del calcolo della diaria, relativa al personale dirigente, la relazione tecnica evidenzia, altresì, che questa [tabella b) Qatar (gruppo III)] pari a 177,37 euro viene ridotta del 20 per cento, per un valore di 141,896 euro. Tale importo viene ulteriormente ridotto a un quarto ottenendo un valore di 35,474 euro.

Con riferimento alla diaria spettante al personale direttivo (funzionari), la relazione tecnica precisa che questa [tabella b) Qatar (gruppo IV)] è pari ad euro 169,746 euro. Tale importo viene ridotto del 20 per cento per un valore di 135,792 euro, ed ulteriormente ridotto a un quarto per un totale di 33,948 euro. La RT precisa che si riduce la diaria di tre quarti in quanto si segue la prassi internazionale per la quale negli scambi gli oneri di vitto e alloggio sono a carico del Paese ospitante.

² Cfr. *supra*.

³ Ai fini del calcolo della diaria giornaliera la RT espone i dati utilizzati: [tabella b) Qatar (gruppo IV)] è pari ad euro 169,746 euro. Tale importo viene ridotto del 20 per cento per un valore di 135,792 euro, ed ulteriormente ridotto di un terzo ottenendo un valore di 90,52 euro. Gli oneri giornalieri sono pari a 38,87 euro (90,52-51,65). La lordizzazione dell'eccedenza di 51,65 euro (38,88X1,58) è pari a 61,42 euro. Le ritenute (32,70 della quota lordizzata) sono pari ad euro 20,08. Il totale della diaria ammonta quindi ad euro 110,61.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
relative ai reati di cui all'art. 1 del Memorandum.	materia di reati verrà effettuata con le modalità ordinarie tramite i canali di cooperazione internazionale (Interpol) e, quindi, senza oneri aggiuntivi
<p>Articolo 4: dispone che, ai fini della cooperazione reciproca nel settore della lotta contro la criminalità, le due Parti procedano allo scambio di esperienze, ricerche, informazioni nonché mezzi ed <i>expertise</i> per assistere le Parti nella formazione del personale di sicurezza e di polizia.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività di scambio prevista dalla norma in esame non comportino oneri per l'amministrazione in quanto possono essere svolte attraverso l'utilizzo di canali telematici già finanziati sulla base della legislazione vigente. Diversamente, con riferimento allo scambio di mezzi ed <i>expertise</i> per assistere le Parti nella formazione del personale di sicurezza e di polizia, la RT quantifica gli oneri ipotizzando l'organizzazione di corsi riservati alle polizie straniere sulle seguenti materie. La quantificazione si basa sull'ipotesi che si svolga un corso all'anno di durata di 4 settimane destinati a 20 frequentatori con oneri finanziari complessivi pari ad euro 44.765,56, ripartiti nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vitto (€ 16,00 x 30 gg. x 20 unità): € 9.600,00; - alloggio (€ 15,49 x 30 gg. x 20 unità): € 9.294,00; - copertura sanitaria (€ 150,87 x 20 unità): € 3.017,40; - spese di docenza (€ 46,48 per ora di lezione x 144 ore compresa IRAP 8,50 per cento): € 7.262,04; - materiale didattico (€ 20 x 20 unità): € 400,40; - interpretariato per docenza (comprensivo di orario extradidattico): € 13.392,12; - spese accessorie per assistenza corsisti (€ 90 x 20 unità): € 1.800,00. <p>La RT precisa inoltre che le scuole della Polizia di Stato contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi. Inoltre, precisa la RT, la copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli istituti di istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa che è un soggetto privato.</p>
<p>Articolo 6: dispone che le due Parti procedono allo scambio di riunioni e visite tra il personale degli organi preposti alla sicurezza di tutti i livelli, al fine</p>	<p>La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi all'attuazione della norma in esame sulla base dell'ipotesi che si svolgano due</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
di rafforzare al cooperazione.	<p>riunioni ogni anno, una in Italia e una in Qatar. La RT precisa in proposito che la riunione che si terrà in Italia comporterà spese relative al colazioni di lavoro pari ad euro 400 e <i>coffee break</i> pari a euro 100 per sei persone appartenenti tre alla delegazione italiana e tre a quella del Qatar. L'onere annuo è stimato pari ad euro 5.680,49, ripartiti nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costo della <u>riunione da tenere in Italia</u>: € 500,00; - costo della <u>riunione da tenere in Qatar</u>: € 5.180,49, così calcolati: <ul style="list-style-type: none"> • albergo (€ 120 x 2 notti x 3 unità): € 720,00; • diaria giornaliera⁴ (€ 110,61 x 3 gg x 3 unità): € 995,49; • biglietti aerei A/R: € 3.300,00; • maggiorazione 5% biglietti aerei: € 165,00. <p>La RT precisa che la riunione prevista in Qatar comporterà l'invio in missione una volta all'anno di tre funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi della Polizia di Stato per tre giorni (con la diaria ridotta di un terzo). La RT fa, inoltre, presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e di vitto e che la quantificazione tiene conto dell'aumento dell'aliquota IVA disposto a decorrere dal 2013.</p>

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><u>L'articolo 3, comma 1</u> stabilisce che agli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in 37.676 euro annui a decorrere dal 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.554 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Inoltre, il <u>comma 2</u> prevede l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'onere totale derivante del Memorandum ammonta ad euro 59.230 annui a decorrere dal 2014, di cui euro 37.676 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.554 di oneri autorizzati.</p> <p>Ai fini della clausola di salvaguardia di cui al comma 2, la relazione tecnica evidenzia che in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il programma n. 3.1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.</p>

⁴ Cfr. nota n. 3.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 59.230 annui. La relazione precisa che euro 37.676 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.554 di oneri autorizzati. Sul punto, appare opportuno che vengano forniti ulteriori elementi, volti a precisare il quadro delle spese riconducibili a ciascuna delle due predette categorie; ciò anche in considerazione del fatto che, con riguardo agli oneri valutati, il disegno di legge di ratifica - ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica - prevede (articolo 3, comma 2) il monitoraggio degli stessi e l'attivazione, in caso di scostamenti, di un meccanismo di salvaguardia.

Nulla da osservare in merito alle stime contenute nella relazione tecnica, nel presupposto che le spese siano realizzate nel rispetto dei criteri e delle ipotesi indicati dalla stessa RT.

In merito al profilo temporale degli oneri si rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009⁵, appare necessario posticipare dal 2014 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati - tra oneri valutati ed oneri autorizzati - in euro 59.230 annui a decorrere dall'anno 2014, provvedendo al contestuale aggiornamento della clausola di copertura finanziaria, da riferire quindi al bilancio triennale 2016-2018, ciò in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettera alla Camera. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità. In proposito, appare tuttavia necessario riformulare il testo adeguando la denominazione del predetto Ministero a quella attualmente vigente di "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

⁵ Si rammenta che, essendo il provvedimento in esame già stato incluso nell'elenco degli slittamenti dal 2014 al 2015, la quota imputabile al 2014 dovrebbe comunque intendersi quale economia di bilancio.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, appare necessario, in primo luogo, precisare che le predette dotazioni sono quelle di parte corrente concernenti i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

In secondo luogo, appare necessario che il Governo assicuri che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime dotazioni.